

**Roberto GAROFOLI**

Compendio di  
**DIRITTO  
PENALE**  
Parte Speciale

edizione a cura di **Fabio BASILE**

Aggiornato al

**D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150**

**(c.d. decreto Cartabia)**

X edizione

2022-2023

  
Neldiritto  
Editore

## PREMESSA

La Collana **“I Compendi Superiori”** è stata ideata per affiancare agli apprezzatissimi e ormai prestigiosi **“Manuali Superiori”** volumi **più sintetici e compatti**.

La Collana è strutturata appositamente per tutti coloro che intendono affrontare la **preparazione delle prove del concorso in magistratura e dei principali concorsi pubblici**.

L'idea di fondo è quella di assicurare - con volumi snelli e sintetici - una **preparazione solida** recante una trattazione esaustiva non solo degli istituti ma anche delle correlate elaborazioni e **tesi dottrinali e giurisprudenziali**, riportate in modo schematico.

I Compendi Superiori si connotano per:

- **chiarezza nella forma**, semplice ed elegante;
- **completezza della trattazione**, esaustiva e allo stesso tempo sintetica;
- **esposizione schematica “per punti”** delle principali tesi emerse sulle **questioni più problematiche**;
- attenta selezione della più significativa **giurisprudenza**.

Per agevolare la preparazione, dopo la trattazione degli istituti sono indicate **tracce** elaborate tenendo conto del dibattito più recente e, quindi, ad **alta probabilità concorsuale**.

Completa il volume un **corposo indice analitico-alfabetico**, utile per la ricerca degli istituti e dei problemi.

Roma, novembre 2022

Fabio Basile

## CAPITOLO I

# I DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

---

**SOMMARIO:** 1. Profili introduttivi. - 1.1. Bene giuridico tutelato dal I Titolo del Libro II del codice penale. - 1.2. Caratteri generali dei delitti contro la personalità dello Stato. - 1.3. Il panorama degli interventi legislativi di riforma. - 2. I delitti di attentato. - 2.1. Attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato (art. 241 c.p.). - 2.1.1. Bene giuridico tutelato. - 2.1.2. Soggetto attivo del reato. - 2.1.3. Elemento oggettivo. - 2.1.4. Elemento soggettivo. - 2.1.5. Circostanze. - 2.1.6. Rapporto con altri reati. - 2.2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.). - 2.2.1. Bene giuridico. - 2.2.2. Soggetto attivo. - 2.2.3. Elemento oggettivo. - 2.2.4. Elemento soggettivo. - 2.2.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.3. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.). - 2.3.1. Bene giuridico. - 2.3.2. Soggetto attivo. - 2.3.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.3.4. Elemento oggettivo. - 2.3.5. Forme di manifestazione del reato. - 2.3.6. Rapporti con altri reati. - 2.4. Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (art. 284 c.p.). - 2.4.1. Bene giuridico. - 2.4.2. Soggetto attivo. - 2.4.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.4.4. Elemento soggettivo. - 2.4.5. Rapporti con altri reati. - 2.5. Devastazione, saccheggio e strage (art. 285 c.p.). - 2.5.1. Bene giuridico. - 2.5.2. Soggetto attivo. - 2.5.3. Condotta penalmente rilevante. - 2.5.4. Elemento soggettivo. - 3. I delitti di associazione. - 3.1. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.). - 3.1.1. Bene giuridico. - 3.1.2. Soggetto attivo. - 3.1.3. Condotta penalmente rilevante. - 3.1.4. Elemento oggettivo. - 3.1.5. Forme di manifestazione del reato. - 3.1.6. Rapporti con altri reati. - 3.2. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.). - 3.2.1. Bene giuridico. - 3.2.2. Soggetto attivo. - 3.2.3. Condotta penalmente rilevante. - 3.2.4. Elemento soggettivo. - 3.2.5. Le finalità associative: in particolare, il nebuloso concetto di "finalità di terrorismo". - 3.2.6. Forme di manifestazione del reato. - 3.2.7. Circostanze aggravanti ed attenuanti. - 3.3. Le fattispecie di assistenza agli associati, arruolamento, addestramento e organizzazione di trasferimenti (artt. 270-quater, quater 1 e quinquies c.p.). - 3.3.1. Il reato di assistenza agli associati. - 3.3.2. Il reato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. - 3.3.3. Il reato di organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo. - 3.3.4. Il reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale. - 3.3.5. Rapporti con altri reati. - 3.4. Le novità della legge 28 luglio 2016, n. 153 (Norme per il contrasto al terrorismo). - 3.5. Banda armata (art. 306 c.p.). - 3.5.1. Bene giuridico. - 3.5.2. Condotta penalmente rilevante. - 3.5.3. Elemento soggettivo. - 3.5.4. Casi di non punibilità. - 3.5.5. Rapporti con altri reati. - 4. I delitti contro i segreti di Stato. - 4.1. Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato (art. 256 c.p.). - 4.1.1. Bene giuridico. - 4.1.2. Condotta penalmente rilevante. - 4.1.3. Nozione di "segretezza" e "riservatezza". - 4.1.4. Elemento soggettivo. - 5. I delitti di opinione. - 5.1. Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze Armate (art. 290 c.p.). - 5.1.1. Bene giuridico. - 5.1.2. Condotta penalmente rilevante. - 5.1.3. La "scriminante costituzionale" dell'esercizio del diritto. - 5.1.4. L'elemento soggettivo.

---

### 1. Profili introduttivi.

La categoria dei delitti contro la personalità dello Stato è disciplinata dal **titolo I**, libro II, del codice penale, suddiviso in **cinque capi**:

1. delitti contro la personalità internazionale dello Stato (capo I);
2. delitti contro la personalità interna dello Stato (capo II);
3. delitti contro i diritti politici del cittadino (capo III);
4. delitti contro gli Stati esteri, i loro capi e i loro rappresentanti (capo IV);
5. disposizioni generali e comuni ai capi precedenti (capo V).

#### 1.1. Bene giuridico tutelato dal I Titolo del Libro II del codice penale.

La locuzione "**personalità dello Stato**" è stata oggetto di controverse interpretazioni, sviluppatesi soprattutto con l'intento di pervenire a una corretta individuazione del bene giuridico tutelato.

**a)** Ebbene, secondo una **prima e più tradizionale prospettiva**, la peculiarità della classe dei delitti contro la personalità dello Stato consisterebbe in ciò, che l'oggetto del reato si identifica completamente col soggetto passivo. Più precisamente, l'interesse protetto riguarderebbe la persona dello Stato in sé considerata, *«quale titolare di quei suoi interessi essenziali che concernono le condizioni indispensabili o favorevoli all'esistenza, all'integrità, all'indipendenza, alla potenza, alla prosperità, alla tranquillità, al prestigio e al decoro dello Stato medesimo»*. Si fa, a tal proposito, leva sulla relazione al codice penale, ove si afferma che con tale espressione il legislatore ha voluto riferirsi non soltanto alla sicurezza dello Stato – come il previgente codice Zanardelli – ma a *«tutto quel complesso di interessi politici fondamentali di altra indole, rispetto ai quali lo Stato intende affermare la sua personalità»* (MANZINI). In senso critico, tuttavia, è stato osservato che *«l'idea dello Stato-persona quale momento conclusivo della sintesi politica e sbocco categoriale di ogni reato avente dimensione politica sottintende una concezione totalitaria, per la quale, come non esiste rapporto politico da cui sia estraneo lo Stato-persona, così non può darsi reato politico che non si rivolga contro quell'unico soggetto»*. In definitiva, sempre secondo questa voce critica, la personalità dello Stato non costituisce un bene tutelato, *«ma una metafora volta ad esprimere, in forma mistificata, l'effettivo elemento di raccordo del titolo, costituito dall'idea di una volontà politica superiore contraddetta da comportamenti essenzialmente concepiti come sintomi di disobbedienza»*. (PADOVANI).

**b)** Sembra quindi **preferibile la diversa tesi** secondo cui nella gerarchia di valori delineata dalla Carta costituzionale l'oggetto della tutela penale, con riguardo alle fattispecie in esame, dovrebbe essere individuato non già nella personalità dello Stato, quanto piuttosto negli *«interessi basilari di una convivenza sociale vista nelle sue forme istituzionali»* (ANTOLISEI).

Oggetto di censure è stata, peraltro, la bipartizione fra reati contro la “**personalità internazionale**” dello Stato e reati contro la “**personalità interna**” dello stesso.

Tale distinzione – giustificata dalla relazione dei lavori preparatori e da una parte della dottrina, sul rilievo per cui la personalità dello Stato può esplicarsi sia nei rapporti internazionali che all'interno del proprio territorio – risulta infatti tutt'altro che netta, posto che le due classi di interessi sono strettamente collegate tra loro e che, dunque, sovente non è possibile offendere gli uni senza offendere anche gli altri.

A fronte di tale constatazione, una parte dei commentatori ha riconosciuto valore meramente classificatorio alla distinzione tra profili “internazionali” e profili “interni” della personalità dello Stato, evidenziando come la suddetta partizione, nell'intenzione del legislatore, miri a specificare ulteriormente l'oggetto della tutela normativa mediante l'identificazione di due interessi prevalenti. In quest'ottica:

- nel **capo I** si incriminano tutti gli atti lesivi della sicurezza dello Stato mediante aggressioni esterne e, dunque, il bene giuridico tutelato viene individuato nella **sicurezza interna e prestigio nazionale**;
- nel **capo II** si penalizzano, invece, tutti quei comportamenti volti a turbare l'ordinamento costituzionale mediante sovvertimenti interni e, dunque, il bene giuridico tutelato viene individuato negli **organi costituzionali e nel loro funzionamento**.

La **prevalente dottrina** ha invece negato qualsivoglia valore classificatorio e concettuale alla dicotomia in discorso, evidenziando come l'avvento della Costituzione, successiva al codice del 1930, abbia finito per identificare il bene giuridico tutelato, sia dal primo

che dal secondo capo, in quello degli **elementi essenziali della fisionomia costituzionale dello Stato**.

Ciò implica la necessità di proteggere tale bene giuridico da diverse forme di aggressione: quelle provenienti dall'esterno, in grado di incidere sulla struttura territoriale e istituzionale (riconducibili alle condotte punite dal primo capo); e quelle provenienti dall'interno, in grado di esporre a pericolo il pluralismo politico e qualsiasi forma di libera manifestazione del pensiero (identificate nel secondo capo).

## 1.2. Caratteri generali dei delitti contro la personalità dello Stato.

Preliminarmente, pare opportuno, da un lato, dare conto di alcuni **tratti caratteristici** che connotano buona parte delle fattispecie delittuose contenute nel titolo I del libro II del codice penale, e, dall'altro lato, evidenziare i principali **profili di disciplina comuni**.

Con riferimento alla **tecnica di formulazione** delle norme incriminatrici, viene in rilievo una frequente **anticipazione della soglia della punibilità**, mediante l'incriminazione di condotte prodromiche rispetto alle condotte lesive del bene giuridico (ad es., l'istigazione, l'accordo, l'attentato, l'associazione) e quindi connotate dal *pericolo* di tale lesione.

In genere, questo arretramento della soglia di tutela si spiega, per un verso, in ragione dell'estrema rilevanza dei beni giuridici in gioco e, per altro verso, in considerazione del fatto che i beni giuridici in questione, per la loro specificità, sono incompatibili con fattispecie di danno (detto altrimenti, attendere che l'offesa si sostanzi in una vera e propria lesione del bene giuridico, significa assicurare al colpevole la completa impunità).

È immediatamente intuitivo come l'impiego di una tale tecnica formulatoria si ponga in rapporto problematico con il **principio di offensività**. Tuttavia, va sin d'ora evidenziato che sia l'ermeneutica giurisprudenziale – si consideri, ad es., l'aggiunta in via interpretativa del requisito dell'*idoneità* nei delitti di attentato e nei delitti a dolo specifico – sia gli interventi del legislatore – si consideri, ad es., la l. n. 85/2006 che, ratificando la posizione espressa dalla giurisprudenza di legittimità, ha inserito il requisito dell'*idoneità* della condotta in talune fattispecie di attentato e di associazione – denotano una sempre maggiore attenzione al principio di necessaria offensività dei reati.

Il titolo I contiene non soltanto norme incriminatrici, bensì anche **norme di disciplina**, comuni a tutti i delitti contemplati dall'anzidetto titolo.

**A)** Anzitutto, viene in rilievo la disposizione di cui all'**art. 311 c.p.**, la quale prevede una **circostanza attenuante speciale** connessa alla particolare tenuità dell'offesa arrecata attraverso la realizzazione di uno dei delitti contro la personalità dello Stato. In particolare, ai sensi della suddetta norma, *«le pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità»*. Nell'interpretare tale disposizione, la giurisprudenza ha precisato che l'attenuante della lieve entità del fatto presuppone una valutazione *oggettivamente riferita al fatto nel suo complesso* (**Cass. pen., sez. V, 22 febbraio 2017, n. 18981**).

**B)** Inoltre, l'art. 312 c.p. prevede l'**espulsione dello straniero** e l'**allontanamento del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'UE** che siano stati condannati a una pena restrittiva della libertà personale per taluno dei delitti previsti dal titolo I del libro II del codice penale. L'inottemperanza dell'ordine di espulsione o di allontanamento è sanzionata penalmente.

**C)** Ancora, merita di essere menzionato, in relazione a tutte le condotte penalmente rilevanti connotate dalla **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** (v. anche *infra*, 3.2.5.), l'art. 270-*bis*.1 c.p., il quale prevede:

- ai co. 1 e 2 una **circostanza aggravante**. In particolare, è previsto un aumento di pena della metà *«per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo»*, salvo che la circostanza in questione sia già elemento costitutivo del reato. Tale aggravante può inerire a qualunque condotta illecita se il fine perseguito dall'agente è quello di destare panico della popolazione, e sussiste ogni qualvolta il reato sia strumentalmente rivolto a perseguire la conservazione dei fini di terrorismo o di eversione (**Cass. pen., sez. I, 2 marzo 2006, n. 10283**). La giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in parola, non è sufficiente il compimento di una qualsivoglia azione politica violenta, essendo necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta a organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico (**Cass. pen., sez. I, 27 ottobre 2020, n. 36816**). Il legislatore ha poi sottratto tale circostanza aggravante al giudizio di valenza di cui all'art. 69 c.p., stabilendo che *«le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti»*;
- ai co. 3 e 4 la **circostanza attenuante della "dissociazione"**. In particolare, è prevista una sensibile diminuzione di pena *«per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti»*. In tal caso, non trova applicazione la circostanza aggravante di cui al co. 1. La giurisprudenza ha peraltro precisato che tale circostanza attenuante può essere riconosciuta anche relativamente ai delitti cui non si riferiscono direttamente le condotte collaborative, purché: a) tali delitti siano stati ispirati da un unico disegno terroristico o eversivo nell'ambito di un gruppo organizzato di cui l'imputato abbia fatto parte; b) la dissociazione si riferisca a tutto il contesto criminale; c) la collaborazione si estrinsechi nella comunicazione di tutte le conoscenze sulle realtà materiali e soggettive del gruppo criminale di riferimento (**Cass. pen., sez. VI, 14 giugno 2007, n. 38260**);
- al co. 5 una **causa di non punibilità** applicabile al *«colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e*